



Corte d'Appello di Bari

Prima sezione civile

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO DI UDIENZA

MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA DELLE CAUSE DEL MESE DI FEBBRAIO 2021

Il Presidente

Visto il DL 28.10.2020 n. 137 *“ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno dei lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”* (GU Serie Generale n. 269 del 28.10.2020);

Visto l'art. 1 co. 3 n. 33 il DL n. 125 del 7.10.2020, all. 1 (Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7.10.2020); l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, in materia di *“Misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della Direttiva UE2020/739 del 3.06.2020”*.

Visto l'art. 1 comma 3 del DL n. 125 del 7.10.2020 che recita:

3. Al decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

“(omissis)) 7) dopo il numero 33 e' inserito il seguente: «33-bis Articolo 221, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;

Rilevato che col DL citato è stato aggiunto il n. 33 bis all'allegato 1 del dl 83/2020, dove con riferimento all'art. 221, comma 2, del dl 34/2020 viene differito al 31.12.2020, il termine del 31.10.2020; sicchè fino al 31.12.2020 sono applicabili le disposizioni di cui ai commi da 3 a 10;

Rilevato che col DL 28.10.2020 n. 137, - convertito con l.18.12.2020 (in GU 24.12.2020) all'art. 23, sono state prorogate fino al 31.01.2021 (termine previsto dall'art. 1 dl 19/2020 a tale scopo richiamato) le disposizioni di cui all'art. 221, comma 2, del dl 34/2020 con particolare riferimento allo svolgimento delle udienze mediate trattazione scritta e/o da remoto;

rilevato che l'art. 1 comma 1 del D.L. n. 2/2021 del 24.01.2021 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021” – in GU Serie Generale n. 10 del 14.01.2021) ha previsto che *“all'art. 1 comma 1 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 35, le parole <31 gennaio 2021> sono sostituite dalle seguenti: <30 aprile 2021>”*.

Rilevato, pertanto che le disposizioni processuali di cui agli artt. 23 dl 137/2020 e 221 dl n. 34/2020 sono state prorogate fino al 30.04.2021;

Rilevato che come previsto dall'art. 221 del dl 34/2020 ai commi

“4. Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile.

8. In luogo dell'udienza fissata per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio ai sensi dell'articolo 193 del codice di procedura civile, il giudice può disporre che il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente adempiere alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositare nel fascicolo telematico”.

Rilevato che, considerata l'assenza, presso gli uffici giudiziari, della strumentazione idonea alla trattazione di udienze da remoto, tale modalità, come prevista dai commi 6 e 7 dell'art. 221 l. cit., non può, allo stato, essere attuata, mentre è possibile lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; ritenuto di fare applicazione della normativa richiamata, limitatamente alla trattazione cartolare con modalità telematica, disponendo che:

P.Q.M.

DISPONE

che tutte le cause fissate per l'udienza del giorno 26 del mese di febbraio 2021 si svolgano, mediante trattazione scritta, in absentia, come segue:

- A) PROCEDIMENTI CAMERALI EX ARTT. 737 e ss. c.p.c.; le cause verranno trattate con "trattazione cartolare" cui le parti non dovranno fisicamente partecipare e la presenza dei procuratori all'udienza sarà assicurata dal solo scambio e deposito telematico di istanza di trattazione scritta da effettuarsi sino al giorno dell'udienza- all'esito della quale, previa verifica della regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio emetterà i provvedimenti conseguenti (in rito o decisorii), ovvero, nel caso di costituzione della parte reclamata — resistente, provvederà ad assegnare, alla parte ricorrente, il termine di 10 giorni per prendere posizione sulle difese svolte dal resistente riservando la decisione all'esito della scadenza del termine così assegnato;

DISPONE

che, a prescindere dalla costituzione delle parti, se nessuna di esse avanzerà istanza di trattazione scritta, sarà dichiarato il non luogo a provvedere:

- B) CAUSE CIVILI CONTENZIOSE

DISPONE

che dette cause, si svolgano mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi "note di trattazione scritta", contenenti eventuali istanze e le conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al giorno prima di detta udienza per il deposito telematico delle predette note scritte; nell'ipotesi in cui nessuna delle parti presenti le note scritte, si farà applicazione, a seconda dei casi, dell'art. 181, 309, e 348 c.p.c., secondo le regole ordinarie;

NONCHE'

con riferimento a tutte le cause da trattare in modalità cartolare, ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei

INVITA

i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità ed in allegato alle note scritte, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

AVVERTE

le parti della **facoltà di presentare entro cinque giorni** dalla comunicazione del presente provvedimento istanza congruamente motivata di trattazione orale, sulla quale il collegio provvederà, con ordinanza emessa fuori udienza, entro cinque giorni prima della data fissata per l'udienza medesima; ove si avvalgano della facoltà di chiedere la trattazione orale della causa, questa, in caso di accoglimento dell'istanza, sarà rinviata a data successiva al 30 aprile 2021;

DISPONE

altresì che, in tutte le cause nelle quali è previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, ove il predetto parere non sia stato, al momento della riserva della causa per la decisione, già inviato telematicamente dal Sig. Procuratore Generale, esso debba essere acquisito, mediante deposito telematico da parte del Sostituto Procuratore Generale, entro 10 giorni dall'assunzione in riserva della causa;

DISPONE

che, relativamente ad eventuali cause fissate per il giuramento del C.T.U., il consulente, prima di procedere all'inizio delle operazioni peritali, presti giuramento di bene e fedelmente

adempire alle funzioni affidate con dichiarazione sottoscritta con firma digitale da depositarsi nel fascicolo telematico entro la data dell'udienza fissata per il giuramento:

che, con riferimento ad eventuali cause in cui è stata fissata la convocazione del C.T.U. – il quale abbia già prestato giuramento in questo grado di giudizio e depositato la relazione - per rendere chiarimenti o per integrare l'elaborato peritale, l'ausiliario, senza ripetere tale solenne formalità, dovrà limitarsi a rispondere ai chiarimenti o ad integrare l'elaborato medesimo, depositando nei termini e nei modi stabiliti dal Collegio nell'ordinanza resa fuori udienza la relazione supplementare;

Dispone, altresì, che il presente provvedimento sia comunicato al Sig. Presidente della Corte, al Sig. Presidente Coordinatore del settore civile al Sig. Procuratore Generale e che esso sia trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Bari — che ne curerà, a sua volta, la trasmissione agli altri ordini professionali del Distretto — per la pubblicazione sul sito web di detto Ordine, invitandolo ad informare i propri iscritti del deposito, mediante il mezzo telematico più celere, in uso presso l'Ordine stesso.

Dispone altresì che il presente sia comunicato per la pubblicazione anche sul sito ufficiale web della Corte di Appello di Bari.

Bari, 29.01. 2021.

Il Presidente

Maria Mitola

